

(N. 2772)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOSCO LUCARELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1953

Distacco della frazione San Nazzaro dal capoluogo Calvi—San Nazzaro ed erezione della stessa in Comune autonomo.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 133, 2° comma, della Costituzione stabilisce: « La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ».

È così posto chiaramente il concetto giuridico del decentramento autarchico o istituzionale. Lo Stato nel suo potere centrale si spoglia di una parte delle sue prerogative e le attribuisce alla Regione perchè se ne serva nell'ambito delle sue circoscrizioni territoriali.

Nessun dubbio, dunque, sulla competenza esclusiva della Regione in materia di ordinamento comunale nel suo più lato senso.

Sorge, però, a questo punto spontanea una domanda: non essendo stato ancora istituito o meglio costituito l'Ente-Regione, la disciplina intertemporale della materia a chi è affidata? Certamente al Parlamento della Repubblica, secondo il nostro punto di vista confortato anche da quello di autorevoli studiosi della materia.

Una stasi in tanta delicata materia, in attesa

della emanazione delle norme di attuazione della costituzione relativamente alla costituzione della Regione, riesce quanto mai inspiegabile sia da un punto di vista strettamente giuridico che per le conseguenze di ordine pratico che ne derivano.

È pur vero che la 1^a Commissione del Senato, accogliendo l'ordine del giorno Terracini, ebbe a rinviare ogni decisione in merito alla costituzione e ricostituzione di Comuni alla competenza della Regione; è anche vero che la 1^a Commissione della Camera e così pure la stessa Camera ebbero ad esprimere il parere che in tale materia si debba servire il criterio discrezionale del caso per caso. Noi riteniamo però che il Parlamento, ricorrendo i motivi di necessità e di urgenza, non debba poter esitare, decidendo senz'altro in merito alle proposte concernenti modifiche alle circoscrizioni comunali.

Il presente disegno di legge mira a porre fine alla lotta che da anni è in corso con paurosa tendenza all'aumento fra i naturali del comune di Calvi San Nazzaro in provincia di Benevento.

Il predetto Comune, composto di 4.108 abitanti, presenta le seguenti caratteristiche territoriali: I due antichi Comuni autonomi, San Nazzaro e Calvi, vedono attraversato il loro territorio da una striscia territoriale del comune di San Giorgio del Sannio, che si incunea esattamente fra San Nazzaro e Calvi, rendendo obbligatorio ai naturali di uno di questi ultimi centri abitati il transito per San Giorgio del Sannio ogni qualvolta si renda ad essi necessario portarsi nell'altro centro abitato.

La cronistoria del comune di San Nazzaro Calvi, oggi Calvi San Nazzaro, è quanto mai lunga e caratteristica. Ci limitiamo alla citazione di poche notizie, ritenute più utili alla documentazione del presente disegno di legge.

Originariamente Calvi e San Nazzaro costituivano due comuni autonomi, ogn'uno con una propria circoscrizione territoriale ed un patrimonio a se stante. Il 30 ottobre 1808 i due Comuni si unirono insieme, ai seguenti patti e condizioni: *a)* denominazione congiunta di « San Nazzaro-Calvi »; *b)* sede municipale: un anno a San Nazzaro ed un anno a Calvi; *c)* Decurionato scelto tra gli eleggibili di ambedue i Comuni e precisamente cinque degli uni e cinque degli altri; *d)* Elezione del Sindaco un anno fra gli abitanti di Calvi ed un anno tra gli abitanti di San Nazzaro, con la sede municipale nel paese di pertinenza del Sindaco. La unione dei due Comuni, con annessi patti e condizioni, fu approvata dal competente Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 dicembre 1806, così come comunicato al novello Comune con nota 18 agosto 1809 dal l'intendente del Principato ulteriore di Avellino.

La fragilità dell'accordo non tardò a manifestarsi.

Infatti, dopo alcuni anni dalla costituzione del nuovo Comune, ragioni di ordine pratico impedirono il verificarsi di una delle condizioni più importanti sancite all'atto dell'unione dei due Comuni e precisamente quella che voleva la sede comunale un anno in San Nazzaro ed un anno in Calvi. Questa la ragione che accese una lotta indescrivibile fra i naturali delle due frazioni, lotta tramandata come il più geloso cimelio di famiglia da padre in figlio e da nonno a nipote, lotta che, pur-

troppo, è tutt'ora in atto senza dare il minimo segno di distenzione. Passato il ventennio fascista che, con l'arma della minaccia e della paura, era riuscito ad imbavagliare la bocca di chiunque avesse voluto esprimere un sia pur legittimo risentimento, la nostra democrazia fra le altre cose volle ricostituire le Amministrazioni comunali su base elettiva. Fu questa l'occasione buona per i naturali di Calvi, i quali riuscirono a fare approvare dal Consiglio comunale una deliberazione di trasferimento della sede municipale da San Nazzaro a Calvi, dopo però che era riuscita vana una proposta di divisione del Comune. Da quel giorno iniziarono sia quelli di Calvi che quelli di San Nazzaro tutta una serie di ricorsi, opposizioni, mozioni, proteste, raccolta di firme rispettivamente a favore e contro la deliberazione consiliare. Si arrivò al Consiglio di Stato con ricorso di opposizione al decreto presidenziale 14 maggio 1949 che approvava il trasferimento della sede municipale. I naturali di San Nazzaro, intanto, si costituirono in Comitato cittadino, del quale entrarono a far parte tutte le famiglie della frazione. Il predetto Comitato si mise in agitazione, dstando delle preoccupazioni per il pericolo dell'ordine pubblico, maggiormente nei giorni in cui ebbe attuazione il trasferimento della sede municipale nella frazione di Calvi.

Ma la lotta non si arrestò a questo punto, anzi continuò imperterrita. Arrivati alle elezioni amministrative comunali e provinciali del 25 maggio 1952 i naturali di San Nazzaro in seguito a deliberazione del Comitato cittadino, si astennero dal presentare liste di candidati per le elezioni dei rappresentanti della frazione in seno al Consiglio comunale e si astennero dal recarsi alle urne per le elezioni del Consigliere provinciale — votarono soltanto nove elettori facenti parte di due famiglie provenienti da altre provincie —.

Ragion per cui attualmente San Nazzaro non è rappresentata in seno al Consiglio comunale.

È evidente che questo pericoloso stato di cose non può continuare. Il passaggio della sede comunale da San Nazzaro a Calvi, potuto ottenere per una speciale occasione, fu la reazione dei naturali di Calvi per non aver

potuto ottenere il distacco da San Nazzaro e la erezione in Comune autonomo.

Ora è Calvi che si oppone alla erezione in comune autonomo di San Nazzaro

Evidentemente per il pacifico sviluppo delle due frazioni si impone per entrambe una vita autonoma, che ponga pace e regolarizzi definitivamente i rapporti di quelle popolazioni. Non è possibile ritenere che il tempo possa mutare lo stato attuale degli animi, per cui

la pacificazione non può venire che dal distacco delle due frazioni e dalla loro erezione in comuni autonomi con equa divisione del territorio.

È appena il caso di accennare che le due frazioni hanno i mezzi sufficienti per vivere una vita autonoma.

Per i motivi suesposti il proponente si augura che l'attuale disegno di legge ottenga l'approvazione del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

La frazione denominata « San Nazzaro » del comune di « Calvi San Nazzaro » in provincia di Benevento è distaccata dal Comune predetto e costituita in Comune autonomo.

Il nuovo Comune avrà la seguente denominazione: « San Nazzaro Sannitico », mentre la denominazione del vecchio Comune sarà la seguente: « Calvi del Sannio ».

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sarà provveduto alla determinazione della circoscrizione comunale fra i due Comuni.

La separazione patrimoniale dei due Comuni sarà fatta con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro delle finanze.